

## ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 7 NOVEMBRE 2019, N. 7229 RESA DAL  
T.A.R. DEL LAZIO – ROMA, SEZ. TERZA *BIS*, NEL GIUDIZIO N. 11665/2019 R.G.

I sottoscritti Avv.ti Luigi SERINO (C.F.: SRNLGU84A04A783E) e Marco LO GIUDICE (C.F. LGDMRC84D30G273U), in qualità di difensori dei Sigg.

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
1. BONANNO	MARIA ANNA RITA	BNNMNN74H43G273W
2. PIAZZA	MARIA CRISTINA	PZZMCR77P52F061E
3. LI PIRA	SABRINA	LPRSRN77R47B429W

in base all'Ordinanza resa dal T.A.R. del Lazio - Roma, Sez. Terza *Bis*, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web del M.I.U.R. nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.

### AVVISANO CHE

L'Autorità adita nel giudizio in parola è il **T.A.R. del Lazio – Roma, Sez. Terza *Bis***;

Il ricorso è stato iscritto al n. **11665/2019 R.G.**; Detto ricorso, presentato contro il **M.I.U.R.** in persona del Ministro *pro tempore* nonché **l'Università degli studi di Palermo** in persona del legale rapp.te p.t. ha ad oggetto l'adozione di un provvedimento di ammissione di parti ricorrenti al corso di specializzazione per le attività di sostegno per l'a.a. 2018/2019.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- **graduatoria definitiva di merito per l'ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno pubblicata** nella quale le parti ricorrenti risultano collocate oltre l'ultimo posto utile e, quindi non ammesse al corso, ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;
- **Bando con cui è stato avviato il Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'Anno Accademico 2018-2019;**
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019 n. 92, recante Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 21 febbraio 2019 n. 118 e del 27 febbraio 2019 n. 158 riguardanti l'Attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado per l'a.a. 2018-2019 e con i quali gli Atenei sono stati autorizzati ad attivare i percorsi formativi;

- Decreto MIUR n 948 del 1 dicembre 2016 recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e successive modificazioni”
- Decreto MIUR 30/9/11 cd. Decreto Sostegno recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
- Decreto del MIUR n. 249 del 10/9/2010 recante “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti”;
- ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Nella parte in cui, tali provvedimenti, non prevedono la formazione, all’esito delle prove di ammissione ai percorsi formativi, di **un'unica graduatoria su tutto il territorio nazionale** ma singole graduatorie di Ateneo; nonché nella parte in cui tali provvedimenti **non prevedono di aumentare il numero dei posti contingentati in funzione delle rilevazioni sul fabbisogno dei docenti di sostegno e laddove non prevedono lo scorrimento della graduatoria in funzione delle precitate rilevazioni sul fabbisogno dei docenti di sostegno.**

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

**I MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COSTITUZIONE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO MERITOCRATICO CHE STA ALLA BASE DI TUTTE LE SELEZIONI PER PUBBLICO CONCORSO E QUINDI DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ DELLA P.A. NONCHE’ IN RELAZIONE AL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E AL PRINCIPIO DI EGUALIANZA SOSTANZIALE.**

Le parti ricorrenti impugnano il D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e il D.M. 30 settembre 2011 nonché tutti gli atti che ne costituiscono l’attuazione, ovvero il D.M. 19 dicembre 2016 n. 4618, il D.M. dell’8 febbraio 2019 n. 92, il DM 118 del 21 febbraio 2019 e l’annessa tabella, il conseguente bando pubblicato dall’Università relativo alle modalità di ammissione ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del DM 30/9/2011 e infine la graduatoria definitiva per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno, **NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDONO UN’UNICA GRADUATORIA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE** per violazione del generale PRINCIPIO MERITOCRATICO che sta alla base di tutte le selezioni per pubblico concorso e, quindi per violazione dell’Art. 97 Cost. sul BUON ANDAMENTO ed IMPARZIALITA’ dell’Amministrazione; dell’art. 33 Cost., dell’art. 34 Cost.; del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost..

Lo strumento utilizzato per accedere alle immatricolazioni ai corsi di specializzazione per le attività di

sostegno che garantiscono l'abilitazione all'insegnamento, programmati a livello nazionale, non risulta idoneo a selezionare davvero i soggetti più meritevoli presenti nel territorio nazionale, rendendosi, pertanto illegittimo in quanto in contrasto col fondamentale principio che regola i concorsi pubblici: **il PRINCIPIO MERITOCRATICO**: diramazione del più ampio principio Costituzionale di BUON ANDAMENTO ed IMPARZIALITA' nell'operato della P.A., garantito ex art. 97 Cost.; nonché con L'ART. 33 e 34 della Costituzione (i capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi). **Invero, il fatto che i test preselettivi si svolgono nello stesso giorno in tutto il territorio nazionale, e che le prove sono disciplinate dai citati decreti ministeriali che le rendono uniformi su tutto il territorio nazionale, senza che sia predisposta una GRADUATORIA UNICA nazionale, comporta un'illogica discriminazione tra studenti che scelgono una sede universitaria piuttosto che un'altra.**

**II MOTIVO: VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'OPERATO DELLA P.A.. (ART. 97 COST.); VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 33 E 4 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ART. 5 DM 249/2010**

Gli atti impugnati sono illegittimi anche laddove non prevedono di aumentare il numero dei posti contingentati in funzione delle rilevazioni sul fabbisogno dei docenti di sostegno e laddove non prevedono lo scorrimento della graduatoria in funzione delle precitate rilevazioni sul fabbisogno dei docenti di sostegno.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. del Lazio - Roma:

- in via cautelare, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, ammettere parti ricorrenti, al corso di specializzazione per le attività di sostegno per l'a.a. 2018/2019.

- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parti ricorrenti al corso di specializzazione per le attività di sostegno.

**AVVISANO INOLTRE  
CHE**

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice amministrativo *“ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio ... P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.”*

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del

ricorso nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”

**AVVISANO INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, l’Ordinanza resa dal T.A.R. del Lazio - Roma, Sez. Terza *Bis*, nonché l’elenco dei controinteressati, individuati in coloro che sono inseriti in posizione utile della graduatoria pubblicata dall’università.

li, 30/11/19

Avv. Luigi Serino  
